

**Via dei Gladioli, 6 – LOTTO D2  
70026 – Modugno (Ba)**

REV	DATA	CAUSALE / DESCRIZIONE
00	15.01.2019	Prima emissione
01	08.01.2021	Revisione per rilievi Accredia
02	04.10.2021	Revisione per rilievi Accredia
03	13.01.2022	Revisione per rilievi Accredia
04	09.01.2023	Revisione generale

*Questo documento è stato*

<b>preparato da:</b>	<b>in data</b>	<b>Firma</b>
Responsabile della qualità	09.01.2023	
<b>verificato ed approvato da:</b>	<b>in data</b>	<b>Firma</b>
Responsabile Tecnico	09.01.2023	
<b>emesso da:</b>	<b>in data</b>	<b>Firma</b>
Responsabile della qualità	09.01.2023	

<b>TIPO COPIA:</b> X CONTROLLATA <input type="checkbox"/> NON CONTROLLATA	COPIA NUMERO: 1
CONSEGNATA A:	IN DATA:

## Sommario

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	3
2.	MODIFICHE AL REGOLAMENTO .....	5
3.	MODALITÀ DI ESECUZIONE .....	6
3.1	Richiesta di attività di verifica .....	6
3.2	Erogazione del servizio di verifica periodica.....	7
4.	RISERVATEZZA .....	8
4.1	Diritti e doveri del cliente .....	8
4.2	Diritti e doveri del Organismo di Ispezione .....	9
5.	RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI .....	10
5.1	Reclami .....	10
5.2	Ricorsi.....	11
5.3	Contenziosi .....	11
6.	TARIFFARIO .....	11
7.	FATTURAZIONE .....	11
8.	GENERALITÀ .....	12

## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento definisce il regolamento adottato da **Misura OdI** – Organismo di Ispezione di tipo C in accordo alla norma UNI EN ISO/IEC 17020 per quanto riguarda la Verificazione periodica di:

- ✓ Distributori di carburante (escluso GPL) e di soluzioni a base di urea con portata massima fino a 200 L/min
- ✓ Distributori di GPL

ai sensi del Decreto 21 aprile 2017, n. 93

Il presente regolamento viene applicato da **Misura OdI** in maniera uniforme e imparziale per tutte le organizzazioni/clienti che utilizzano i servizi di verificazione periodica erogati dall' Organismo di Ispezione; l'accesso a detti servizi non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo.

Le presenti condizioni si applicano a tutte le attività di verificazione periodica effettuate da **Misura OdI**

### **Misura OdI**

Codice fiscale e P.IVA: 07011940728

Sede operativa e sede legale: Via dei Gladioli 6 Lotto D2 - 70026 Modugno (BA)

e-mail: [laboratorio@misurasrl.it](mailto:laboratorio@misurasrl.it)

pec.: [misurasrl@pec.it](mailto:misurasrl@pec.it)

web: [www.misurasrl.it](http://www.misurasrl.it)

Tel.: 080.5315250 - Fax: 080.9645380

## 2. TERMINI, DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

La terminologia utilizzata da **Misura OdI** nello svolgimento delle attività di verificazione periodica è in accordo ai seguenti documenti legislativi e normativi, nella loro edizione vigente:

- [1] UNI CEI 70099:2008, Vocabolario Internazionale di Metrologia - Concetti fondamentali e generali e termini correlati (VIM), 2008.
- [2] UNI CEI EN ISO IEC 17000:2005, Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali, 2005.
- [3] UNI EN ISO 9001:2015, Sistemi di gestione per la Qualità – Requisiti, 2015.
- [4] UNI EN ISO 9000:2015, Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e vocabolario, 2015.
- [5] Decreto Ministeriale del 18 gennaio 2011 n. 32, Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, 2011.

- [6] Direttiva 2014/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, Concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione), 2014.
- [7] Decreto Legislativo del 2 febbraio 2007 n. 22, Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, 2007.
- [8] Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico 12 maggio 2014, Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verifica dei dispositivi di conversione del volume, di semplificazione e di armonizzazione tecnica alla normativa europea, 2014.
- [9] Decreto Ministeriale del 10 dicembre 2001, Condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura, 2001.
- [10] JCGM 100:2008, Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement, 2008.
- [11] UNI EN ISO 10012-1:2004, Sistemi di gestione della misurazione.
- [12] BIPM – 8th Edition, The International System of Units, 2006.
- [13] Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, Che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, 2008.
- [14] Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico 14 marzo 2013, Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verifica di distributori di carburanti associati ad apparecchiature ausiliarie, nonché di semplificazione e di armonizzazione tecnica alla normativa comunitaria, 2013.
- [15] Regio Decreto del 12 giugno 1902 n. 226, Regolamento per la fabbricazione degli strumenti metrici, 1902.
- [16] UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 Valutazione di conformità. Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni
- [17] DM 21 aprile 2017, n. 93: Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea
- [18] ACCREDIA RG-01: Regolamento per l'accREDITamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione – Parte Generale
- [19] ACCREDIA RG-01-04: Regolamento per l'accREDITamento degli Organismi di Ispezione
- [20] ACCREDIA RG-09: Regolamento per l'utilizzo del Marchio ACCREDIA

[21] Direttiva 06 dicembre 2021: Direttiva del ministro dello sviluppo economico recante l'adozione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, di schede tecniche per la verifica periodica di strumenti di misura in servizio utilizzati per funzioni di misura legali.

A tal fine **Misura OdI**, mantiene aggiornati gli elenchi di norme, leggi e documenti di riferimento, oltre all'elenco dei settori per cui ha richiesto/ottenuto l'accreditamento. Quest'ultimo documento è disponibile al cliente che ne faccia richiesta. Il Cliente/committente del servizio ispettivo è colui che, contrattualmente, richiede a **Misura OdI**, le attività di verifica periodica.

La terminologia utilizzata da **Misura OdI** nello svolgimento delle attività di verifica è in accordo ai documenti menzionati. Valgono inoltre le seguenti definizioni:

**Ispezione:** attività che comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, interviste a persone, analisi strumentali e quanto altro necessario per verificare la conformità a standard di prodotti, etc. o effettuare un'indagine conoscitiva. Inoltre relativamente alle attività oggetto del presente regolamento, il termine "verifica" è da considerarsi omonimo al termine "ispezione".

**Cliente:** il richiedente l'esecuzione di una verifica. Può essere il proprietario direttamente o tramite il suo Legale Rappresentante.

**Rapporto di ispezione (RIS):** documento rilasciato dall'ispettore al cliente a seguito della verifica periodica. Tale attestazione è controfirmata dal Cliente e dimostra l'avvenuta esecuzione delle verificazioni. Il documento non è da confondere con il Report di verifica periodica che sarà rilasciato sotto responsabilità del Responsabile tecnico, il quale controlla e valida tutte le operazioni di verifica. In questo documento vengono anche inseriti gli scatti a vuoto operati per condurre la prova

**Report di verificazio**È il documento ufficiale rilasciato dall'OdI circa la verifica periodica avvenuta. Tale documento raccoglie tutte le informazioni sullo strumento e le prove effettuate. Viene firmato direttamente dal Responsabile Tecnico. Il report può essere positivo o negativo e il responso viene registrato telematicamente sul portale di UNIONCAMERE TELEMACO, così come da disposizione di legge.

### **3. MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento è parte integrante dell'offerta emessa al Cliente e dovrà tornare all'Organismo di Ispezione opportunamente sottoscritto dallo stesso per accettazione.

In caso di aggiornamenti e modifiche, **Misura OdI**, renderà disponibile il nuovo documento, dandone comunicazione al Cliente nelle forme ritenute più opportune (sito web, fax, posta ordinaria, email, ecc.) indicando i relativi tempi di attuazione. Entro il termine indicato nella comunicazione, il Cliente potrà comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche. Passato tale termine, senza comunicazioni da parte del Cliente, la nuova edizione del regolamento verrà ritenuta accettata secondo il principio del silenzio-assenso.

Qualora le variazioni del regolamento derivino da modifiche di norme e disposizioni legislative, tenuto anche conto delle indicazioni delle parti interessate, **Misura OdI**, renderà disponibile il nuovo documento al Cliente nelle forme ritenute più opportune e lo stesso sarà ritenuto immediatamente esecutivo.

#### 4. MODALITÀ DI ESECUZIONE

Le modalità generali di svolgimento delle attività di verifica periodica sono in accordo ai requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e alle istruzioni

- IO-03 Verifica periodica

in revisione corrente

##### 4.1 Richiesta di attività di verifica

Una volta ricevuta dal Cliente, in qualunque forma, la richiesta di offerta, **Misura Odi**, emette la relativa offerta, con allegato il presente regolamento scaricabile dal sito: [www.misurasrl.it](http://www.misurasrl.it)

Il Responsabile Tecnico in funzione degli strumenti da sottoporre a verifica periodica, valuta la fattibilità e convalida l'offerta da inviare al Cliente.

Ottenuta l'accettazione da parte del Cliente, secondo le modalità riportate nell'offerta, possono aver inizio le attività di verifica. La pianificazione delle attività verrà concordata tenuto conto dell'esigenza del Cliente.

L'iter di verifica consiste nelle seguenti attività:

- Apertura commessa interna
- Identificazione dell'ispettore incaricato alle attività di verifica
- Identificazione del giorno e orario della verifica
- Organizzazione delle attività preparatorie ad onere del Cliente
- Esecuzione della verifica e rilascio del RIS (Rapporto di Ispezione)
- Convalida della verifica da parte di RT
- Inoltro comunicazione di eseguita di verifica periodica sul portale TELEMACO di Union Camere
- Invio al Cliente del Report di verifica periodica CERT01 nelle modalità descritte in seguito.

In caso di richiesta di verifica periodica, **Misura Odi**, eseguirà l'attività entro 45 giorni dalla data di accettazione della offerta economica da parte del cliente, come definito all'art. 4 del DM 93 - 21 aprile 2017.

Nel caso il Cliente disdica/sospenda le attività di verifica già concordate per iscritto con lo stesso, **Misura Odi** e/o procuratori, si riservano la facoltà di addebitare gli oneri derivanti dalla mancata attività.

Nessuna modifica può essere apportata ai contratti senza un consenso scritto da entrambe le parti.

I termini di consegna indicati da **Misura Odi**, sono indicativi e non vincolanti qualora il mancato rispetto possa derivare da difficoltà di accesso al sito eventi meteorici, autorizzazioni particolari o altri fattori non governabili da parte della stessa.

Il Cliente si impegna sin d'ora ad accettare l'eventuale presenza di valutatori Accredia nelle fasi di verifica periodica in campo, dovendo il **Misura Odi** garantire la conformità dell'accreditamento in occasione di sorveglianza. Il Cliente autorizza altresì **Misura Odi** all'eventuale rilascio di informazioni di propria pertinenza, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, per eventuali controlli e/o verifiche cogenti o regolamentari a cui l'Organismo è tenuto ad uniformarsi.

## 4.2 Erogazione del servizio di verifica periodica

**Misura OdI**, esegue l'ispezione prevista dal DM 21 aprile 2017, n. 93, "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea".

In particolare effettua i controlli metrologici legali atti ad accertare il rispetto dei requisiti dei dispositivi nei termini del riconoscimento dell'accreditamento.

- ✓ Distributori di carburante (escluso GPL) e di soluzioni a base di urea con portata massima fino a 200 L/min
- ✓ Distributori di GPL

ai sensi del Decreto 21 aprile 2017, n. 93

Il metodo di verifica periodica è definito nella procedura di ispezione denominata IO-03 Verifica periodica in revisione corrente e disponibile su richiesta.

Le attività di verifica periodica non potranno essere eseguite in regime di subappalto.

Come stabilito dall'art. 4 del DM 21 aprile 2017, n. 93 e/o dalla scheda I della Direttiva del 06 dicembre 2021, gli errori massimi tollerati in sede di ispezione dei dispositivi di conversione sono pari a quelli fissati per i controlli in servizio, in corrispondenza della stessa tipologia e classe di accuratezza, dalla pertinente norma nazionale o europea o, in assenza di tali disposizioni, dalla relativa Norma armonizzata o Raccomandazione OIML.

In caso di esito positivo della verifica periodica sullo strumento, l'ispettore **Misura OdI**

- appone provvisoriamente sullo strumento il contrassegno verde di cui all'allegato VI, punto 1 del DM 21 aprile 2017, n.93.

Nel caso invece di esito negativo, l'ispettore di **Misura OdI**:

- appone provvisoriamente sullo strumento il contrassegno rosso di cui all'allegato VI, punto 2 del DM 21 aprile 2017, n. 93.

Nel caso in cui il contrassegno non può essere applicato direttamente sull'oggetto ispezionato, questo è apposto sul libretto metrologico, come previsto dall'art. 4, comma 14, del DM 21 aprile 2017, n. 93.

RT e/o il suo sostituto riceve i report di verifica periodica insieme al rapporto di ispezione dagli ispettori nelle modalità previste dalla procedura di riferimento. Importante è il RIESAME della documentazione da parte di RT, per mettere a confronto tutte le informazioni in suo possesso: strumenti, dati generali, prove, misure, documentazione reperita, informazioni e note degli ispettori ecc. Tenendo a riferimento tutti questi dati, RT:

- Convalida o confuta i dati
- In caso di incongruenze RT convoca l'ispettore per meglio delineare la problematica. Se viene rilevato un errore viene aperta una NC interna. Qualora vi fossero dubbi circa l'effettiva conformità rilasciata in prima istanza presso l'utilizzatore finale, esso viene contattato per ripetere la verifica.
- RT invia entro 10 gg. solari dalla data di ispezione in formato elettronico tramite mail o pec., al cliente il report di verifica **CERT01** con esito positivo ed entro 2 gg. quello con esito negativo

- Entro 10 gg. solari è tenuto a registrare i dati dell'esito positivo della verifica effettuata sul portale TELEMACO di UNIONCAMERE ed entro 2 gg. i dati dell'esito negativo.

I report di verifica contenenti i dati dello strumento e tutti i valori delle misure effettuate durante la verifica sono compilati dagli ispettori.

Il report di verifica periodica, attesta l'esito della verifica e riporta i dati dello strumento sottoposto a verifica, unitamente ai campioni utilizzati come previsto dal DM 93.

## **5. RISERVATEZZA**

**Misura Odi**, assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività ispettive, inclusa la tutela dei diritti di proprietà dei clienti, vengono trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando diversamente prescritto da:

- disposizioni di legge;
- disposizione e/o notifica degli organismi di accreditamento.

In particolare invia alle Camere di Commercio i documenti definiti nel DM93.

Al fine di garantire la riservatezza suddetta, il personale di **Misura Odi**, coinvolto nella ispezione sottoscrive un impegno formale alla riservatezza, copia del quale viene fornito, su richiesta, al Cliente.

Lo stesso impegno formale viene sottoscritto per garantire la mancanza di conflitto di interesse.

### **5.1 Diritti e doveri del cliente**

Il cliente:

- a) **Può** esprimere un giudizio sul grado di soddisfazione e comunicare per iscritto eventuali reclami affinché **Misura Odi** possa utilizzare tali informazioni per attivare modalità di miglioramento del servizio fornito;
- b) **Può** chiedere la sostituzione degli ispettori di **Misura Odi** qualora vi siano motivati conflitti di interesse dandone comunicazione scritta a **Misura Odi** entro e non oltre il periodo di tempo stabilito nella comunicazione di pianificazione della verifica;
- c) **Può** formulare delle riserve rispetto al contenuto dei rilievi riscontrati nel corso delle attività di valutazione dagli ispettori dandone comunicazione scritta a **Misura Odi**.
- d) **Può** fare obiezione sui nominativi degli incaricati da **Misura Odi**, nel caso sussista un conflitto di interessi.
- e) **Deve** rispettare le prescrizioni del presente regolamento, il quale deve essere sottoscritto per accettazione
- f) **Deve** fornire la documentazione tecnica del dispositivo oggetto di ispezione, in particolare:
  - a. il libretto metrologico, se già emesso;
  - b. dichiarazione di conformità CE dello strumento, se previsto
  - c. manuali d'uso e manutenzione;
- g) **Deve** mettere a disposizione, nel caso di strumenti di alta portata, zavorre e attrezzi di sollevamento idonei per l'esecuzione della verifica e per la movimentazione delle masse campioni.
- h) **Deve** garantire al personale addetto alle ispezioni l'accesso in condizioni di sicurezza ai locali/impianti e, se del caso, da parte di ACCREDIA



## 5.2 Diritti e doveri dell'Organismo di Ispezione

**Misura OdI** si riserva il diritto di utilizzare ispettori interni o esterni, per la effettuazione delle attività di ispezione.

I doveri di **Misura OdI** sono:

- a) **Deve** mantenere aggiornata tutta la documentazione del Sistema di Gestione interno con particolare riferimento ai documenti destinati ai richiedenti l'ispezione;
- b) **Deve** applicare le prescrizioni riportate nel presente Regolamento agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della ispezione stessa;
- c) **Deve** svolgere il servizio descritto nel presente Regolamento;
- d) **Deve** operare nel rispetto dei principi di:
  - a. Indipendenza, **Misura OdI** garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscano in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati
  - b. Imparzialità, **Misura OdI** garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscono in condizioni da garantire un giudizio imparziale
  - c. riservatezza (tutto il personale **Misura OdI**, compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del Cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il Cliente stesso; in particolare, informazioni relative al prodotto o all'organizzazione, non sono divulgate a terzi, senza aver ottenuto il consenso scritto del Cliente – **Misura OdI** fornirà tali informazioni solo nel caso in cui vengano richieste dagli enti di accreditamento, dalle autorità competenti o dalle autorità giudiziarie, in quest'ultimo caso **Misura OdI** ne darà avviso al Cliente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità giudiziarie)
- e) **Deve** informare il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione di cui alle attività oggetto del presente Regolamento da parte dell'autorità competente; **Misura OdI** non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione; nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con **Misura OdI**, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi;
- f) **Deve** garantire adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Cliente dalle proprie attività
- g) **Deve** seguire la verifica periodica e straordinaria dell'impianto secondo le modalità indicate dal presente regolamento, in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla legislazione italiana e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del Cliente
- h) **Deve** garantire che tutto il personale ispettivo (sia interno che esterno) impiegato per le attività di ispezione sia stato opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici alle attività di ispezione, nonché circa il documento di valutazione dei rischi (DVR).
- i) **Deve** impegnarsi a conservare per almeno 5 anni, o comunque fino alla scadenza della verifica periodica, copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi delle verificazioni periodiche effettuate.
- j) **Deve** riprodurre i rapporti di ispezione nella loro forma integrale
- k) **Deve** rispettare le condizioni stabilite dal regolamento ACCREDIA RG-09 e successive modificazioni in caso di utilizzo del marchio ACCREDIA
- l) **Deve** attenersi alle prescrizioni di cui al DM 21 aprile 2017, n. 93

- m) **Deve** eseguire le attività secondo la documentazione predisposta e con personale alle proprie dipendenze e/o avvalendosi di tecnici esterni qualificati per le attività di cui al DM 21 aprile 2017, n. 93 ed in conformità al disposto UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- n) **Deve** limitare la propria responsabilità nei confronti del Cliente relativamente a danni o spese, perdite, mancato completamento del servizio, se il reclamo/ricorso non viene fatto valere nel periodo di un mese solare dalla presentazione oppure dall'esecuzione dell'attività che dà origine al reclamo/ricorso.
- o) **Deve** in caso il cliente non sia in possesso del libretto metrologico dello strumento oggetto di verifica, l'OdI provvede a fornire un nuovo libretto.
- p) **Deve** comunicare al cliente i nominativi del personale che potrà eseguire l'attività di Verifica periodica.
- q) **Deve** rispettare le prescrizioni del presente regolamento

## **6. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI**

### **6.1 Reclami**

Tutte le parti possono inoltrare un reclamo che **Misura OdI**, prende in considerazione alle seguenti condizioni:

- **devono** pervenire in forma scritta o telefonica previa registrazione
- **devono** descrivere in dettaglio la situazione oggetto del reclamo;
- **devono** indicare i motivi del reclamo.

Nel caso tali informazioni non siano disponibili nel reclamo presentato dal Cliente (o da altra fonte), questi viene contattato per i necessari chiarimenti.

Più in particolare, per i reclami che si originano dall'attività di ispezione, il Cliente dovrà inoltrarlo entro trenta giorni dal ricevimento dal rapporto di ispezione.

Tutti i reclami pervenuti vengono registrati ed il loro ricevimento viene confermato per iscritto al reclamante.

Tutti i reclami pervenuti vengono presi in carico dal Responsabile Tecnico dell'Organismo di Ispezione, il quale svolge le opportune indagini (ad esempio mediante interviste del personale operativo coinvolto, ecc.) e comunica per iscritto al reclamante l'esito delle proprie indagini.

La gestione del reclamo verrà gestita da personale diverso coinvolto nel reclamo.

Le eventuali azioni da intraprendere, da comunicarsi al reclamante entro un mese dal ricevimento del reclamo, vengono gestite di comune accordo con la funzione di Assicurazione Qualità di **Misura OdI**.

Nel caso in cui il Responsabile Tecnico sia stato l'esecutore della verifica periodica oggetto di reclamo, lo stesso dovrà essere preso in carico da una persona diversa, designata dal legale rappresentante di **Misura OdI**.

Tutte le parti interessate possono presentare ricorso, per iscritto ed entro trenta giorni dal ricevimento della soluzione adottata dall'OdI per gestire il reclamo.

## 6.2 Ricorsi

Il Cliente che utilizza i servizi di ispezione di **Misura OdI**, ha facoltà di presentare ricorsi scritti con riferimento alle decisioni adottate in merito alle ispezioni.

Il ricorso dovrà essere trasmesso a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, ad **Misura OdI**, all'attenzione del Legale Rappresentante – Via dei Gladioli 6 lotto D2 - 70026 Modugno (BA) tel: 080 / 53515250 - fax: 080 / 9645380

La gestione del ricorso verrà gestita da personale, delegato dal Legale Rappresentante, diverso coinvolto nel ricorso stesso.

Tale lettera dovrà riportare i riferimenti del reclamante, l'oggetto del ricorso, le motivazioni che hanno portato a ricorrere, eventuali allegati a sostegno delle motivazioni precedentemente citate, la firma del ricorrente. Si precisa che la mancanza di uno o più degli elementi citati in precedenza costituisce elemento per respingere il ricorso; in tali casi **Misura OdI**, invierà al mittente una comunicazione con le motivazioni.

Tutti i ricorsi pervenuti vengono registrati ed il loro ricevimento viene confermato per iscritto al ricorrente.

Tutti i ricorsi pervenuti vengono presi in carico dal Legale Rappresentante dell'organismo di Ispezione che avvierà la fase di esame del ricorso in maniera indipendente dall'OdI e al termine di tale indagine, il ricorrente verrà informato dell'esito dell'azione entro due mesi dalla data di ricezione del ricorso.

## 6.3 Contenziosi

Per tutte le controversie eventualmente derivanti dal presente Regolamento, il foro competente è quello di Bari.

## 7. TARIFFARIO

Le tariffe di MISURA OdI relative all'ispezione sono riportate nelle singole offerte/contratti redatte specificamente per ciascun cliente sulla base della modulistica standard di MISURA OdI

Nel caso più generale le voci del tariffario possono essere:

- Costo per il servizio ispettivo (diversificata in funzione della tipologia)
- Costi di trasferta
- Gestione pratica

## 8. FATTURAZIONE

La fatturazione avviene alle condizioni indicate nelle singole offerte.

Vale inoltre quanto segue:

- nel caso il cliente disdica le attività di ispezione programmate nell'arco dei 5 gg lavorativi precedenti la data di accettazione MISURA OdI si riserva la facoltà di addebitare l'importo dell'ispezione;
- nel caso di interruzione delle attività dovuta ad un qualsiasi motivo, il cliente riceve una fattura da parte di MISURA OdI relativa a tutte le prestazioni svolte fino al momento dell'interruzione;
- dopo la chiusura del contratto, in linea di principio non è più possibile modificare i documenti contrattuali; tuttavia MISURA OdI si riserva il diritto di revisionare i documenti contrattuali qualora nel corso delle attività riscontrasse variazioni rispetto alle condizioni dichiarate dal cliente in base alle quali è stata emessa l'offerta.

## 9. GENERALITÀ

Il Cliente dovrà pagare secondo quanto stabilito nelle offerte formulate da **Misura OdI**, e/o nelle conferme di ordine inviate al Cliente.

In caso di ritardato pagamento, del prezzo il Cliente sarà tenuto a pagare, gli interessi calcolati come previsto dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento fino all'effettivo soddisfo, impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno.

In caso di mancato o incompleto pagamento, **Misura OdI**, si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

La nullità e/o inefficacia e/o invalidità di una o più clausole delle presenti condizioni del regolamento non comporterà la nullità e/o inefficacia e/o invalidità delle altre clausole qui contenute.

In caso di mancato ricevimento del regolamento controfirmato congiuntamente all'ordine o alla sua comunicazione, il presente regolamento si ritiene accettato poiché richiamato nel modello di offerta VERIFICAZIONE. La firma in calce del Cliente attesta l'avvenuta accettazione tacita di detto documento.

Data	Firma del Cliente

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., si approva specificatamente tutto il documento.

Data	Firma del Cliente